

Rivalutazione e interessi aggravano la responsabilità degli amministratori

Le somme sono da aggiungere a quanto dovuto a titolo di risarcimento danni

/ Maurizio MEOLI

Sono numerosi i profili di interesse, in tema di **responsabilità degli amministratori** di società di capitali, affrontati dal Tribunale di Roma nella sentenza del [29 marzo](#) scorso.

Si precisa, innanzitutto, come l'azione a tutela dei **creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, pur non essendo espressamente contemplata nell'ambito delle srl, sia comunque applicabile. Tale azione, infatti, è prevista dall'[art. 2394](#) c.c., con riferimento alle spa. Inoltre, l'[art. 2394-bis](#) c.c. prevede espressamente che le azioni di cui agli articoli precedenti (e dunque sia l'azione sociale che l'azione dei creditori sociali) sono esercitate, in caso di fallimento, dal curatore.

Tali norme, dettate per le spa, devono ritenersi utilizzabili per le srl sulla base del **ricorso all'analogia** di cui all'[art. 12](#) delle disposizioni sulla legge in generale, che, in tema di "interpretazione della legge", in assenza di specifiche disposizioni, impone di applicare quelle che regolano casi simili o materie analoghe, quali sono, appunto, quelle di cui agli [artt. 2392](#) e 2394 c.c. Del resto, la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella spa trova la stessa *ratio* nella srl (nel medesimo senso, tra le altre, Trib. Milano 18 gennaio 2011 n. [501](#), Trib. Napoli [11 gennaio 2011](#) e Trib. Roma [17 dicembre 2008](#)).

Si ricorda, poi, il principio – recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. [9100/2015](#) – secondo il quale, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'[art. 146](#) comma 2 del RD 267/42, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla **differenza** tra il **passivo accertato** e l'**attivo liquidato** in sede fallimentare (criterio del c.d. deficit fallimentare), che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Quindi, per poter applicare il suddetto criterio è necessario che l'attore, a fondamento della domanda risarcitoria, abbia allegato inadempimenti che, almeno astrattamente, siano idonei a produrre un **danno corrispondente** all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della pro-

cedura concorsuale. È evidente come un simile danno possa essere prodotto solo da quelle violazioni così generalizzate da far pensare che proprio a causa di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; e se le dedotte violazioni avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ad esse ricollegato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ricorda ancora il Tribunale di Roma, dà luogo ad un **debito di valore**, consistendo nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato con riguardo alla situazione economica che esisteva al momento del verificarsi dell'evento dannoso. Con la conseguenza che, nella liquidazione del risarcimento, deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva; e ciò vale anche se, al tempo del suo verificarsi, il danno consisteva nella perdita di una somma di denaro (ad esempio, per illegittimi prelevamenti), in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno.

La rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il c.d. **"danno emergente"**. Per il c.d. **"lucro cessante"**, invece, occorre intervenire con gli interessi, tramite i quali si va a risarcire il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria. Peraltro, a differenza di quanto accade per i crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro.

Tale maggior danno, quindi, va allegato e dimostrato; ed a tali fini è anche possibile avvalersi di presunzioni, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno "in re ipsa" (*cf.* Cass. n. [3355/2010](#)). Ad ogni modo, tendenzialmente, tale maggior danno è equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi al **tasso legale**. Interessi, **denominati "compensativi"**, che rappresentano una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore. Dunque, il riconoscimento di interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo in caso di allegazione e prova, da parte del creditore, di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione.